
DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

SOMMARIO

Premessa

1. Definizioni
2. Potenziale produttivo viticolo aziendale
3. Autorizzazioni per impianti viticoli
4. Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli
5. Procedimenti per la concessione di autorizzazioni per gli impianti viticoli
6. Autorizzazioni per nuovi impianti viticoli
7. Estirpazione di superfici vitate e rilascio autorizzazione al reimpianto
8. Registro delle superfici estirpate
9. Procedure per il rilascio di un'autorizzazione al reimpianto di superfici vitate
 - 9.1 Reimpianto sulla medesima superficie estirpata (procedura semplificata)
 - 9.2 Reimpianto su qualunque altra superficie ammissibile (procedura standard)
10. Autorizzazioni per reimpianti a seguito di allineamento dello schedario viticolo
11. Reimpianti anticipati
12. Utilizzo di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto)
13. Modifica dell'ubicazione della superficie per la quale è concessa l'autorizzazione
14. Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione
15. Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari
16. Modifica della scadenza di un'autorizzazione
17. Sovrainnesto
18. Comunicazioni di variazione del sistema di allevamento - infittimento – ripristino fallanze
19. Vigneti familiari
20. Impianti/reimpianti destinati a scopi di sperimentazione o per costituire una collezione di varietà
21. Impianti/reimpianti destinati alla coltura di piante madri per marze
22. Impianti realizzati nel caso di espropri per motivi di pubblica utilità
23. Varietà di vite idonee per la produzione di vino nella Regione Umbria
24. Parametri produttivi per gli impianti/reimpianti/sovrainnesti
25. Disposizioni sanzionatorie previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per le violazioni in materia di potenziale viticolo
26. Disposizioni sanzionatorie stabilite dalla legge n. 238/2016
27. Tabella procedimenti

Premessa

Le presenti disposizioni stabiliscono le procedure e le condizioni per la gestione dei procedimenti amministrativi regionali relativamente al potenziale produttivo viticolo, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010 del 19 dicembre 2022.

1. Definizioni

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.

Regione: Regione Umbria.

Autorità competenti: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le Province autonome.

AGEA: Agea coordinamento.

AFOR: Agenzia Forestale Regionale.

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii.

Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2018/273 e ss. mm. e ii.

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) 2018/274 e ss. mm. e ii.

Decreto: Decreto ministeriale prot. n. 649010 del 19 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli."

Circolare AGEA: circolare di AGEA coordinamento prot. n. 20042 del 17 marzo 2023 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del D.M. 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio".

SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1308/2013 e dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/273 ss.mm.ii. e dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/274 ss.mm.ii., parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Schedario viticolo grafico: strumento di cui al decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) gestito in ambito SIAN e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Superficie vitata: ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 e ss.mm. e ii., la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è computata fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Registro delle autorizzazioni: Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, consultabile nell'ambito dei servizi SIAN del fascicolo aziendale.

Registro delle superfici estirpate: Registro informatico su SIAN nel quale sono riportate per ciascun produttore tutte le superfici estirpate da cui origina l'autorizzazione al reimpianto.

CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Campagna viticola: la campagna di produzione, con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività, identificata attraverso il CUAA.

Produttore o conduttore: la persona fisica o giuridica che, con idoneo titolo, conduce una superficie vitata iscritta allo schedario viticolo ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali. Il conduttore o produttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi all'aggiornamento del fascicolo aziendale e alla presentazione delle modifiche che interessano le superfici vitate. Il conduttore è identificato attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA).

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.

Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del D.P.R. n. 503/99, e del D. lvo 29 marzo 2004, n. 99. La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti una domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese. Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

Potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente alle autorizzazioni concesse e non ancora utilizzate.

Superficie irrigua: superficie vitata nella quale è installato un impianto fisso di irrigazione anche se viene effettuata la sola irrigazione di soccorso.

Superficie vitata abbandonata: una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Fallanza: la sporadica assenza di viti all'interno del sesto di impianto. che non incidono sulla determinazione della capacità produttiva del vigneto.

Infittimento: pratica agronomica, successiva alla data di impianto, attraverso la quale aumenta in modo permanente la densità d'impianto di un vigneto esistente, variando il sesto di impianto del vigneto.

Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una particella catastale omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o altri a bacca rossa" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), anno di impianto e forma di allevamento.

Estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice.

Impianto/reimpianto: impianto di un vigneto per la produzione di uve da vino in cui sono presenti, oltre alle barbatelle di vite, i pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili anche laddove la forma di allevamento ne preveda più di uno.

Reimpianto anticipato: impianto di viti corrispondente ad una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti.

Sovrainnesto: l'innesto di una pianta di vite già precedentemente innestata.

DO: si intende in modo indistinto “denominazione di origine protetta” e/o “indicazione geografica protetta”.

Vini a DOP: vini a “denominazioni di origine protetta” e/o a “denominazione di origine controllata e garantita” e/o “denominazione di origine controllata”.

Vini a IGP: vini a “indicazione geografica protetta” e/o a “indicazione geografica tipica”.

Vigneto: il vigneto è l'unità di base costituita da una singola unità vitata o da un insieme di unità vitate anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal/i relativo/i disciplinare/i di produzione dei vini a DOP/IGP.

Dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino: la dichiarazione obbligatoria presentata ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273 e delle disposizioni nazionali.

2. Potenziale produttivo viticolo aziendale

Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo aziendale ogni superficie vitata deve risultare nel fascicolo aziendale riferito al conduttore della superficie interessata ed essere iscritta e identificata nello schedario viticolo.

Nello schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la superficie condotta e quella grafica riscontrata nell'ambito dello schedario viticolo, sono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale produttivo viticolo dell'azienda.

L'iscrizione delle unità vitate nello schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale, per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni DOP/IGP.

Il conduttore è pertanto tenuto a:

- mantenere aggiornato il proprio potenziale viticolo aziendale;
- comunicare alla Regione le variazioni al potenziale viticolo dell'azienda.

Le domande e le comunicazioni di variazione relative al potenziale produttivo viticolo aziendale, debitamente sottoscritte in forma autenticata dal produttore ovvero corredate di copia del documento d'identità del sottoscrittore, sono presentate alla Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale - Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari – **esclusivamente** attraverso la piattaforma Servizi in rete della Regione Umbria all'indirizzo <https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi>, nella quale è attiva la sezione dedicata all'OCM Vino – Potenziale viticolo aziendale, utilizzando la modulistica di cui all'*allegato B*).

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi per la gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale il produttore presenta alla Regione le seguenti domande/comunicazioni:

- a) domanda in bollo di autorizzazioni al reimpianto (mod. AR);
- b) domanda in bollo di autorizzazione al reimpianto anticipato (mod. ARA);
- c) comunicazione di avvenuta estirpazione di una superficie vitata (mod. CE);
- d) comunicazione di avvenuta estirpazione e reimpianto sulla stessa superficie (mod. CER);
- e) comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto/reimpianto anticipato di una superficie vitata (mod. CI);
- f) comunicazione di avvenuto sovrainnesto di una superficie vitata (mod. CSV);

- g) comunicazione di modifica della forma di allevamento del vigneto, di infittimento del vigneto (mod. CSV);
- h) comunicazione di intenzione di realizzare una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione o per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche (mod. SPV)
- i) comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione o per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche (mod. CI);
- j) comunicazione di intenzione di realizzare una superficie vitata da destinare alla produzione di piante madri per marze (mod. PMM);
- k) comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze (mod. CI);
- l) comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità (mod. CI).

Qualora la superficie oggetto della domanda/comunicazione non sia di proprietà del conduttore alle domande/comunicazioni deve essere allegata l'autorizzazione del/i proprietario/i utilizzando gli allegati modelli P/CP.

L'art. 3 della tabella, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972 dispone che sono soggette all'imposta di bollo di Euro 16,00, le istanze rivolte alle Pubbliche Amministrazioni tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

L'imposta di bollo è assolta da parte del richiedente mediante pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale, con modalità telematiche, rilascia apposito contrassegno recante un numero identificativo (contrassegno telematico di bollo).

Il contrassegno telematico di bollo apposto sulla domanda presentata alla Regione Umbria deve essere annullato.

Deve inoltre essere presentato un secondo contrassegno di bollo di Euro 16,00 rilasciato con le medesime modalità telematiche, necessario ai fini dell'emanazione del provvedimento amministrativo.

A tal fine, considerato che la domanda è presentata alla Regione non più in forma cartacea, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello MB da allegare alla domanda, con la quale il richiedente attesta sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo indicando tutti i dati relativi gli identificativi dei contrassegni telematici acquistati.

3. Autorizzazioni per impianti viticoli

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022.

Le tipologie di autorizzazioni all'impianto sono le seguenti:

- 1) autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del Decreto;
- 2) autorizzazioni per reimpianto da estirpazione di cui all'articolo 12 del Decreto;
- 3) autorizzazioni per il reimpianto anticipato di cui all'articolo 15 del Decreto.

Le autorizzazioni sono concesse ai produttori che presentano apposite richieste all'Autorità competente che per la tipologia 1 è il Ministero mentre per le tipologie 2 e 3 è la Regione.

Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero.

I subentranti possono utilizzare l'autorizzazione per il tempo residuo di durata della stessa e sono vincolati ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione.

Le norme che disciplinano il sistema di autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 62 paragrafo 4 del Regolamento, come novellato dall'articolo 1 punto 10 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 non si applicano alle superfici destinate:

- a scopi di sperimentazione;
- alla coltura di piante madri per marze;
- esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore a 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate;
- a nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;
- per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.

4. Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Il sistema di autorizzazioni è attuato nell'ambito del Registro pubblico delle autorizzazioni gestito in ambito SIAN e il suo aggiornamento è garantito mediante procedure di richiesta da parte dei produttori e di gestione dell'iter amministrativo di autorizzazione e controllo da parte della Regione disciplinato con le presenti disposizioni.

Attraverso il fascicolo aziendale il produttore può consultare la situazione delle autorizzazioni presenti nel Registro relative alla sua azienda agricola, secondo le modalità di accesso al fascicolo già definite.

Le Regioni che gestiscono il Registro nell'ambito del SIAN utilizzano le applicazioni e le procedure operative condivise tramite documentazione tecnica.

Il Registro delle autorizzazioni è aggiornato sulla base delle autorizzazioni, delle comunicazioni riguardanti le superfici vitate presentate dai produttori e delle attività di verifica e controllo effettuate nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza.

Il Registro delle autorizzazioni è pertanto aggiornato sulla base:

- a) delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, delle autorizzazioni al reimpianto, delle autorizzazioni al reimpianto anticipato concesse dalla Regione;
- b) delle comunicazioni inerenti la variazione del potenziale viticolo aziendale presentate dai produttori;
- a) degli esiti delle attività di controllo effettuate della Regione o dall'AFOR per quanto riguarda i controlli in loco.

Le informazioni contenute nel Registro sono dettagliate in apposita circolare di AGEA Coordinamento.

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel Registro, sarà associata l'informazione della "Regione/P.A. di riferimento", la quale sarà l'unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione. In prima istanza, la Regione di riferimento coincide, in base alla tipologia dell'autorizzazione, con:

- quella dove è stata effettuata l'estirpazione;
- oppure quella dell'ex-diritto oggetto di richiesta di conversione in autorizzazione **entro il 31 dicembre 2022**;
- oppure quella indicata nella domanda di richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti.

Successivamente, nei casi consentiti dalla norma, il titolare dell'autorizzazione può eventualmente richiedere di modificare la "Regione/P.A. di riferimento", indicando quella dove prevede di realizzare l'impianto.

Le autorizzazioni presenti nel Registro sono gestite mediate apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN, che consentono di operare per le seguenti situazioni:

1. Registrazione di un'autorizzazione all'impianto.
2. Utilizzo totale o parziale di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto).
3. Modifica della superficie per cui è concessa l'autorizzazione, nei casi consentiti.
4. Modifica della Regione di riferimento, nei casi consentiti.

5. Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari.
6. Modifica della scadenza di un'autorizzazione. Sulla base della nota dei servizi della Commissione UE REF. Ares (2022)5764691 – 16/08/2022, **la modifica della durata di un'autorizzazione non può avvenire per causa di forza maggiore ma solo a seguito dell'emanazione di un regolamento di modifica dell'art. 62 comma 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013.** L'articolo 62 comma 2 è stato modificato dall'art. 1 paragrafo 10 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2117 limitatamente ai reimpianti che avvengono sulle stesse superfici estirpate.

5. Procedimenti per concessione di autorizzazioni per gli impianti viticoli

La concessione e registrazione di una autorizzazione può avvenire nell'ambito dei seguenti 3 procedimenti amministrativi:

1. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (domanda annuale);
2. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di un'estirpazione;
3. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

6. Autorizzazioni per nuovi impianti

Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 novembre di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva.

La superficie nazionale autorizzabile da destinare a nuovi impianti, ripartita per Regione, è definita dall'articolo 6, comma 1 del D.M. n. 649010/2022.

Le domande di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli sono presentate annualmente al Ministero in modalità telematica nell'ambito del SIAN secondo le procedure stabilite dall'AGEA.

È previsto un limite massimo nazionale di superficie richiedibile per domanda di 50 ettari.

La Regione comunica annualmente al Ministero entro il 30 gennaio di ogni anno le seguenti decisioni regionali per la concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti:

- a) se applicare un limite massimo per domanda inferiore a 50 ettari;
- b) se applicare i criteri di priorità di cui all'articolo 8 comma 1 del D.M. n. 649010/2022 con le relative ponderazioni da attribuire ad ognuno dei criteri di priorità individuati, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1);
- c) in alternativa al punto b), di non applicare i criteri di priorità.

Il periodo di riferimento per la presentazione delle domande è stabilito **dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno**, ed in ogni caso con un periodo di apertura delle domande in modalità telematica nell'ambito del SIAN di almeno un mese.

Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Ogni richiedente presenta un'unica domanda, nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e l'eventuale scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento, se applicati dalla Regione.

Nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse non sono trasferibili da una Regione ad un'altra.

Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione deve essere mantenuto per un **periodo minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari**. Per tale motivo, l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati in seguito), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN, l'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto.

Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1° agosto tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni, e saranno rese visibili al produttore nell'area dedicata del proprio fascicolo aziendale del portale SIAN.

Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all'articolo 8 del Decreto.

Le domande ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie messa a disposizione annualmente alla Regione dal Ministero. Nel caso in cui la Regione non applichi i criteri di priorità e le domande ammissibili riguardino una superficie complessiva superiore a quella disponibile annualmente, le autorizzazioni sono rilasciate a tutti i richiedenti risultati ammissibili per una superficie inferiore a quella richiesta, con una riduzione percentuale uguale per tutti calcolata in proporzione alla superficie richiesta, fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare.

Le Regioni pubblicano nel Bollettino Ufficiale Regionale l'atto di approvazione dell'elenco dei beneficiari con la relativa superficie concessa, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni.

Solo nel caso in cui l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, i beneficiari possono avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, senza penalità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni disponibili sul SIAN.

Le autorizzazioni per nuovi impianti hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni per nuovo impianto non possono usufruire del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del Regolamento.

Le superfici vitate esenti dal sistema delle autorizzazioni di cui al paragrafo 3 possono essere trasformate in vigneto produttivo richiedendo l'assegnazione di un'autorizzazione per nuovi impianti.

In tal caso la superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. *Esempio: il vigneto familiare può essere trasformato in vigneto produttivo, solo se sussistono le condizioni tecniche, mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, lo stesso potrà utilizzare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino.*

Il produttore che trasforma in vigneto produttivo le superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, se del caso, dovrà adeguarlo per il rispetto delle norme regionali vigenti (es. in caso di varietà non ammessa dalla Regione).

7. Estirpazione di superfici vitate e rilascio autorizzazione al reimpianto

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione.

La Regione competente per la concessione dell'autorizzazione al reimpianto è la Regione dove sono ubicate le particelle oggetto di estirpazione e che effettua il controllo dell'avvenuta estirpazione.

I produttori devono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto **entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione**, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione.

La Regione rilascia le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro delle autorizzazioni di cui al paragrafo 4.

Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di **tre anni** a partire dalla data di rilascio.

In deroga alla disposizione di cui al paragrafo precedente, le autorizzazioni per reimpianti a seguito di estirpazione, concesse a partire da 7 dicembre 2021, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117, che riguardano la medesima superficie vitata nella quale è stata effettuata l'estirpazione, hanno validità di **sei anni** dalla data di concessione, a condizione che il richiedente, a pena di decadenza dell'autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale è stato effettuato l'estirpo.

L'autorizzazione a seguito di estirpazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata, ovvero la superficie vitata così come definita dal D.M. n. 93849 del 28 febbraio 2022, n. 93849. Il produttore può tuttavia presentare una richiesta di autorizzazione per reimpianto per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro il medesimo termine sopra indicato, con una successiva domanda l'autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 o 6 anni a partire dalla data del nuovo rilascio.

Le richieste di autorizzazioni al reimpianto possono essere accolte e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, verificare dalla Regione ai sensi del successivo paragrafo 9, regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate.

8. Registro delle Superfici Estirpate

Al fine di permettere alle Regioni il controllo delle superfici estirpate, e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, è istituito in ambito SIAN, il Registro delle Superfici Estirpate.

La registrazione dell'estirpazione è requisito necessario per la richiesta e la concessione di un'autorizzazione al reimpianto.

Ai fini dell'iscrizione in tale Registro, le superfici estirpate devono essere in regola con la normativa dell'Unione Europea e nazionale, regolarmente registrate nello schedario viticolo.

La Regione effettua l'istruttoria ed i controlli necessari e aggiorna il Registro delle Superfici Estirpate.

La comunicazione di avvenuta estirpazione deve essere presentata dal conduttore, al più tardi, **entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione.**

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari delle superfici estirpate iscritte nel Registro delle Superficie Estirpate. A tal fine, valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

Il Registro delle Superficie Estirpate è consultabile mediante apposite funzioni e/o procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN.

9. Procedure per il rilascio di un'autorizzazione al reimpianto di superfici vitate

Per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto sono previste le seguenti due possibilità:

- 1) Reimpianto sulla medesima superficie estirpata (procedura semplificata)
- 2) Reimpianto su qualunque altra superficie ammissibile (procedura standard)

9.1 Reimpianto sulla medesima superficie estirpata (procedura semplificata)

Qualora l'ubicazione della superficie da reimpiantare è la stessa dove è avvenuta l'estirpazione (stesso foglio e stessa/e particella/a catastale/i), il produttore interessato che intende procedere al reimpianto entro 3 anni dall'estirpazione, può avvalersi di una procedura semplificata.

Il produttore, **non oltre la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione**, presenta alla Regione il *modello CER* con il quale comunica l'avvenuta estirpazione, allegando l'ortofoto con la delimitazione della superficie vitata estirpata e dichiarando di avvalersi della procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.

Con tale procedura la comunicazione di avvenuta estirpazione ha valore di autorizzazione al reimpianto con decorrenza dalla data in cui la superficie vitata è stata estirpata, senza ulteriore comunicazione da parte della Regione.

In tal caso l'autorizzazione al reimpianto ha una durata di 3 anni a partire dalla data in cui la superficie vitata è stata estirpata.

(Esempio: se l'estirpazione avviene il 30 settembre del 2016, il produttore, entro il 31 luglio 2017, effettua la comunicazione di avvenuta estirpazione che funge da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione al reimpianto con scadenza 30 settembre 2019.)

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione del *modello CER*, effettua attraverso l'AFOR, controlli in loco sul 100% delle comunicazioni pervenute per verificare l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate e provvede ad aggiornare il Registro delle Superfici Estirpate e il Registro delle autorizzazioni.

Qualora il controllo in loco abbia esito negativo o parzialmente positivo (ad esempio vigneti irregolari, superfici vitate non estirpate, ecc.) il competente Servizio regionale comunica al produttore che l'estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata dà comunque luogo all'aggiornamento dello schedario.

9.2 Reimpianto su qualunque altra superficie ammissibile (procedura standard)

Qualora il produttore intenda procedere al reimpianto nei tre anni successivi all'autorizzazione, e in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della **procedura standard**.

In questo caso, il produttore che ha estirpato una superficie vitata, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di estirpazione e comunque **non oltre la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione**, presenta alla Regione la comunicazione di avvenuta estirpazione utilizzando l'allegato *modello CE* indicando la data di estirpazione allegando l'ortofoto con la delimitazione della superficie vitata estirpata e, contestualmente, provvede ad aggiornare il fascicolo aziendale.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione del *modello CE*, effettua attraverso l'AFOR, controlli in loco sul 100% delle comunicazioni pervenute per verificare l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate. A seguito dell'esito positivo del controllo in loco, la Regione provvede ad aggiornare il Registro delle Superfici Estirpate,

La registrazione dell'estirpazione nel Registro delle Superfici Estirpate è requisito necessario per la richiesta per la richiesta di autorizzazione al reimpianto, la quale dovrà essere presentata **entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione**.

Qualora invece il controllo in loco abbia esito negativo o parzialmente positivo (ad esempio vigneti irregolari, superfici vitate non estirpate, ecc.) il competente Servizio regionale comunica al produttore che l'estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto.

Il produttore presenta alla Regione una richiesta di autorizzazione al reimpianto, in bollo, redatta secondo il *modello AR*, allegando la documentazione indicata nello stesso, entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione.

Se tale termine non è rispettato l'autorizzazione al reimpianto non è concessa.

La richiesta di autorizzazione al reimpianto (*modello AR*) può essere presentata anche contestualmente alla comunicazione di avvenuta estirpazione.

Il produttore può presentare la richiesta di autorizzazione al reimpianto anche per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini previsti, una successiva autorizzazione per la superficie residua.

La Regione concede l'autorizzazione al reimpianto entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, previa effettuazione di controlli amministrativi che riguardano:

- la verifica delle superfici estirpate presenti nel Registro delle Superfici Estirpate;
- la verifica nel fascicolo aziendale del possesso di adeguata superficie per il reimpianto;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Le richieste di autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate.

L'autorizzazione al reimpianto di varietà di uve da vino è concessa ai produttori che:

- hanno presentato una richiesta di autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione;
- sono in possesso di una superficie agricola sufficiente per effettuare il reimpianto.

La Regione rilascia l'autorizzazione al reimpianto in bollo, per una superficie equivalente alla superficie estirpata iscritta nel Registro delle Superfici Estirpate e, contestualmente, provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni per reimpianti da estirpazione, hanno una validità di **3 anni** a partire dalla data di concessione.

Tuttavia, le autorizzazioni per reimpianti a seguito di estirpazione, concesse a partire da 7 dicembre 2021, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117, che riguardano la medesima superficie vitata nella quale è stata effettuata l'estirpazione, hanno validità di **6 anni** dalla data di concessione, a condizione che il richiedente, a pena di decadenza dell'autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale è stato effettuato l'estirpo.

In ogni caso il produttore presenta alla Regione la richiesta di autorizzazione al reimpianto per una validità di 6 anni, in bollo, redatta secondo il *modello AR*, allegando la documentazione indicata nello stesso. Qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione per una durata di 6 anni, il richiedente effettui il reimpianto, su superficie diversa rispetto alla superficie estirpata dopo i primi 3 anni di validità, tale reimpianto risulta privo di autorizzazione ed in assenza di altre autorizzazioni valide, il richiedente deve procedere, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ad estirpare il vigneto realizzato.

Esempio: se l'estirpazione avviene a novembre 2022 (oppure a marzo 2023), il viticoltore comunica l'estirpazione entro il 31 luglio 2023 e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro il 31 luglio 2025. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione il produttore avrà quindi 3 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 luglio 2028) su una superficie diversa da quella estirpata, oppure 6 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 ottobre 2031) sulla stessa superficie estirpata.

In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario (es. comunicazione di avvenuto impianto).

La procedura non si applica nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati.

Qualora l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto abbia esito negativo il competente Servizio regionale comunica al produttore che l'estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata comporta comunque l'aggiornamento dello schedario viticolo.

L'autorizzazione al reimpianto non può essere trasferita ad altri produttori ed è utilizzabile nella stessa azienda (identificata attraverso il CUAA) per la quale è stata concessa nell'ambito dei terreni che risultano in conduzione all'azienda nel proprio fascicolo aziendale, ad eccezione delle casistiche di subentro individuate al paragrafo 15.

L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018.

10. Autorizzazioni per reimpianti a seguito di allineamento dello schedario viticolo

Le autorizzazioni per reimpianti saranno concesse anche a seguito delle operazioni di allineamento delle superfici vitate nello schedario ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, previste a decorrere dalla campagna 2024/2025 ai sensi dell' articolo 1, comma 1 del D.M. n. 400046 del 28 luglio 2023, sulla base delle modalità da definire con apposito provvedimento ministeriale.

11. Reimpianti anticipati

Il produttore può richiedere la realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata aziendale nella medesima Regione equivalente a quella impiantata, **entro la fine del quarto anno** dalla data in cui è avvenuto l'impianto delle nuove viti.

La superficie vitata oggetto di estirpazione deve risultare in regola con la normativa vigente.

Il conduttore che intende chiedere l'autorizzazione al reimpianto anticipato presenta una domanda in bollo redatta secondo il modello *allegato ARA*, allegando la prevista documentazione.

In particolare la domanda deve essere corredata dalla costituzione di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria a favore della Regione Umbria per un importo pari a euro 5.000,00 per ettaro della superficie oggetto di reimpianto anticipato della durata massima di nove anni, redatta secondo lo schema allegato *modello F*.

La domanda prevede l'individuazione da parte del produttore delle particelle sulle quali sarà realizzato l'impianto e delle superfici vitate che saranno oggetto di estirpazione.

Qualora il produttore non sia proprietario dei terreni, allega alla comunicazione il consenso dei proprietari dei terreni sui quali deve essere impiantata la superficie vitata e dei proprietari dei terreni oggetto di estirpazione.

La Regione, entro 90 giorni effettua controlli amministrativi sul 100% delle richieste di autorizzazione al reimpianto anticipato presentate.

Il controllo amministrativo riguarda:

- la verifica delle superfici da estirpare nello schedario viticolo;
- la verifica dell'esistenza di eventuali vincoli di mantenimento dei vigneti da estirpare (es. vigneti che hanno beneficiato di contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione vigneti);
- la verifica che la superficie vitata oggetto di estirpazione non sia stata impiantata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- la verifica nel fascicolo aziendale del possesso di adeguata superficie per il reimpianto;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista;
- la conformità della garanzia fideiussoria.

Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

La Regione, entro 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, rilascia con apposito atto l'autorizzazione al reimpianto anticipato e, contestualmente, provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni al reimpianto anticipato hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio. Pertanto se entro tre anni dalla concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato il produttore non ha realizzato l'impianto e presentato la comunicazione di avvenuto impianto, l'autorizzazione cessa di produrre effetti e sarà revocata.

Per le autorizzazioni al reimpianto anticipato non è consentita la richiesta di modifica della Regione di riferimento.

Qualora l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato abbia esito negativo il competente Servizio regionale ne dà comunicazione al produttore indicando le motivazioni del rigetto della domanda.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto impianto anticipato, con riferimento all'autorizzazione al reimpianto anticipato iscritta nel Registro delle autorizzazioni, entro 60 giorni dalla data di impianto utilizzando il *modello CI*, allegando la prevista documentazione. Contestualmente alla notifica di reimpianto il conduttore è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale relativamente ai vigneti impiantati.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua, attraverso l'AFOR, controlli in loco sul 100% delle notifiche di impianto presentate. Sulla base degli esiti dei suddetti controlli la Regione provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni.

Il produttore, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di estirpazione e comunque non oltre la fine del quarto anno dalla data in cui è avvenuto l'impianto del nuovo vigneto, presenta alla Regione la comunicazione di avvenuta estirpazione di una superficie vitata corrispondente alla superficie impiantata utilizzando l'allegato *modello CE* e, contestualmente, provvede ad aggiornare il relativo fascicolo aziendale.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua, attraverso l'AFOR, controlli in loco sul 100% delle comunicazioni di estirpazione pervenute per verificare l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate.

Sulla base degli esiti dei suddetti controlli la Regione provvede allo svincolo della relativa garanzia fidejussoria.

Qualora il controllo in loco abbia esito negativo (ad esempio vigneto irregolare, vigneto non estirpato, ecc.) il competente Servizio regionale comunica al produttore che l'estirpazione effettuata non dà diritto ad autorizzazione al reimpianto. L'estirpazione effettuata dà comunque luogo all'aggiornamento dello schedario.

Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata sia inferiore rispetto a quanto iscritto nel Registro delle autorizzazioni, il residuo può essere utilizzato entro la scadenza prevista nell'autorizzazione stessa. In tale caso il produttore presenta ulteriore comunicazione di avvenuto impianto.

Se il produttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui è stato impiantato il nuovo vigneto, o estirpa una superficie inferiore, la superficie impiantata, o la differenza di superficie è considerata impiantata senza autorizzazione e quindi non in regola con la normativa in materia.

Alla superficie che non è stata estirpata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del Regolamento.

Qualora il produttore non abbia provveduto ad effettuare l'estirpazione della superficie collegata al reimpianto anticipato, la Regione chiede allo stesso di rimborsare l'importo garantito dalla polizza fidejussoria entro 30 giorni.

Decorso tale termine senza che sia avvenuto il rimborso la Regione procede all'escussione della garanzia fidejussoria.

12. Utilizzo di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto)

Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di una autorizzazione per nuovo impianto o di una autorizzazione al reimpianto, può procedere ad impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda, entro il termine di validità dell'autorizzazione utilizzata.

Ai fini dell'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni e dello schedario viticolo il produttore comunica l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto reimpianto/impianto, con riferimento all'autorizzazione iscritta nel Registro delle autorizzazioni, entro 60 giorni dalla data di impianto utilizzando l'allegato *modello CI*, allegando l'ortofoto con la delimitazione dell'area oggetto di impianto/reimpianto.

Il produttore con la suddetta comunicazione deve dichiarare:

- gli estremi della/e autorizzazione/i al reimpianto/impianto utilizzata/e;
- i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;

- la superficie impiantata;
- la data di impianto;
- le informazioni di carattere tecnico della superficie vitata impiantata necessarie ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo (varietà, sesto, di impianto, forma di allevamento, eventuale idoneità tecnico produttiva alla produzione di vini DOP/IGP).

Contestualmente alla notifica di reimpianto il conduttore è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale relativamente ai vigneti reimpiantati/impiantati.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua le necessarie verifiche amministrative e, a seguito delle quali, aggiorna il Registro delle autorizzazioni.

Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata risulti inferiore rispetto a quanto iscritto nel Registro delle autorizzazioni, il residuo può essere utilizzato entro la scadenza prevista nell'autorizzazione stessa. In tale caso il produttore presenta ulteriore comunicazione di avvenuto impianto.

13. Modifica dell'ubicazione della superficie per la quale è concessa l'autorizzazione

Su domanda del richiedente, un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per la quale è stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Il produttore titolare di autorizzazione all'impianto/reimpianto che intende impiantare in una superficie dell'azienda diversa, in tutto o in parte, da quella indicata nella richiesta di autorizzazione, deve presentare al competente Servizio regionale apposita comunicazione di variazione, al più tardi contestualmente alla presentazione della comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto (*modello CI*).

Alla comunicazione deve essere allegato, se dovuto, il consenso degli eventuali diversi proprietari/comproprietari del/i terreno/i (*modelli P/CP*).

In caso di autorizzazioni all'impianto sulla stessa superficie oggetto di estirpazione, aventi durata pari a 6 anni, **non è consentita** la modifica della superficie a decorrere dal terzo anno di validità dell'autorizzazione.

14. Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione può richiedere di variare la Regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una Regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

La modifica della Regione di riferimento delle autorizzazioni per i nuovi impianti non è mai consentita.

La richiesta di modifica della Regione di riferimento delle autorizzazioni per estirpazione deve essere inoltrata alla Regione dove si intende effettuare l'impianto. La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della Regione dove si vuol effettuare l'impianto, sia da parte della Regione di origine dell'autorizzazione.

Se la Regione dove si intende utilizzare l'autorizzazione determina che nulla osta all'impianto nel proprio territorio, essa contatta la regione di riferimento dell'autorizzazione, la quale dovrà verificare che l'autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentano la modifica della Regione di riferimento.

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del Registro sono attivate presso la regione di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della Regione di riferimento.

A seguito della variazione, l'autorizzazione, ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla Regione di destinazione.

Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018.

15. Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari

L'obiettivo della non trasferibilità è contribuire al rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute, evitando ogni speculazione (*considerandum* 56 del regolamento (UE) n. 1308/2013). Sono previste le seguenti eccezioni nei casi laddove sia impossibile l'uso celere e diretto e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

Trasferimento dell'autorizzazione per eredità a causa della morte del produttore che aveva ricevuto l'autorizzazione. In questo caso l'erede può usare l'autorizzazione per il tempo residuo della durata dell'autorizzazione. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata. L'erede resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione.

Sono esclusi i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia fatto di persona.

Nei casi di **fusione o scissione** nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

Le eccezioni di cui sopra sono chiarite nelle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 5852 del 25 ottobre 2016.

16. Modifica della scadenza di un'autorizzazione

Sulla base della nota dei Servizi della Commissione UE REF. Ares (2022)5764691 – 16/08/2022, la modifica della durata di una autorizzazione **non può avvenire per causa di forza maggiore ma solo in forza di un regolamento di modifica dell'art. 62 comma 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013.**

L'articolo 62 comma 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come novellato dall'art. 1 paragrafo 10 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2117, consente infatti di derogare alla durata triennale delle autorizzazioni limitatamente a quelle relative ai reimpianti che avvengono sulle stesse superfici estirpate.

17. Sovrainnesto

Il conduttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata in regola con la normativa vigente e identificata nello schedario viticolo. Il sovrainnesto può essere effettuato esclusivamente con varietà idonee alla coltivazione inserite nell'elenco approvato dalla Regione Umbria.

Il produttore presenta la comunicazione di avvenuto sovrainnesto, entro 60 giorni dalla data di avvenuto sovrainnesto utilizzando l'allegato *modello CSV*.

Contestualmente alla notifica di sovrainnesto il conduttore è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale relativamente ai vigneti sovrainnestati.

La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione effettua i necessari controlli amministrativi, verificando in particolare che superficie vitata oggetto di sovrainnesto non sia stata impiantata in violazione della normativa vigente, che la varietà sovrainnestata rientri tra le varietà

non idonee alla coltivazione nella Regione Umbria e la presenza di eventuali vincoli legati all'erogazione dei contributi dell'OCM Vino per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

18. Comunicazioni di variazione del sistema di allevamento – infittimento

Ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo il produttore è tenuto a presentare alla Regione le seguenti comunicazioni entro 30 giorni dalla data di completamento dei relativi lavori utilizzando l'allegato *modello CSV*:

- comunicazione di modifica della forma di allevamento del vigneto;
- comunicazione di infittimento del vigneto;

Il competente Servizio regionale, entro 60 giorni, effettua le necessarie verifiche amministrative e provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

19. Vigneti familiari

Gli impianti di superfici vitate il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore devono rispettare le condizioni seguenti:

- a) la superficie realizzata non supera 0,1 ha (1.000 mq.),
- b) il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali,
- c) il viticoltore non disponga di altre superfici vitate.

L'estirpazione dei vigneti familiari non dà diritto ad autorizzazioni al reimpianto.

Il vigneto per uso familiare può essere trasformato in un vigneto produttivo a scopi commerciali, qualora sussistano le condizioni tecniche (es. varietà idonea alla coltivazione nella Regione Umbria), mediante l'acquisizione da parte del produttore di un'autorizzazione di nuovo impianto come indicato al paragrafo 6.

20. Impianti/reimpianti destinati a scopi di sperimentazione o per costituire una collezione di varietà

L'impianto di superfici vitate destinate a scopi di **sperimentazione vitivinicola** è consentito solo se giustificato da un progetto di ricerca e/o sperimentazione validato da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura che se ne assume la responsabilità scientifica.

Il progetto, che dovrà avere durata definita e limitata, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- gli obiettivi della sperimentazione;
- il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
- una relazione tecnica illustrativa;
- i risultati che si prevede di raggiungere;
- la durata del progetto che in nessun caso non può superare i dieci anni;
- l'ubicazione, l'entità delle superfici da impiantare e le caratteristiche tecniche dei vigneti da impiantare;
- i vitigni da impiantare;
- il responsabile scientifico del progetto;
- la disponibilità a divulgare i risultati della sperimentazione.

I risultati della ricerca e/o sperimentazione ottenuti devono essere messi a disposizione della Regione Umbria che potrà utilizzarli a fini istituzionali nei modi e nei tempi più opportuni.

Le aziende vitivinicole, singole o associate, i Consorzi di tutela, gli Enti pubblici e le Istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura che intendono realizzare un impianto di superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione, comunicano preventivamente alla Regione l'intenzione di realizzare il vigneto sperimentale almeno 60 giorni prima di dare avvio alle operazioni di impianto.

La comunicazione di impiantare un vigneto a scopi di sperimentazione deve essere presentata alla Regione dal conduttore delle particelle oggetto dell'impianto, utilizzando l'allegato *modello SPV*.

Alla comunicazione deve essere allegato il progetto di sperimentazione proposto sottoscritto da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura contenente gli elementi sopra indicati ed una planimetria catastale nella quale risulti evidenziato il posizionamento del vigneto sperimentale.

La Regione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione invia al produttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni e, se necessario, richiede integrazioni.

Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il produttore può procedere alla realizzazione del vigneto.

I nuovi impianti di vigneti a scopo sperimentale hanno validità soltanto per il periodo previsto per la sperimentazione.

Eventuali prolungamenti del periodo di sperimentazione dell'impianto, che comunque non può superare i 10 anni, devono essere comunicati alla Regione.

Al termine di tale periodo, il produttore estirpa tale superficie a proprie spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'estirpazione della suddetta superficie non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

Il produttore comunica alla Regione l'avvenuto impianto entro 30 giorni dal termine dei lavori utilizzando l'allegato *modello CI*.

E' fatto obbligo ai produttori che hanno impiantato un vigneto a scopi di sperimentazione di:

- non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici impiantate per tutto il periodo della sperimentazione;
- estirpare a proprie spese le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione;
- installare in modo visibile in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica recante che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche.

Le superfici vitate non estirpate al termine del periodo di sperimentazione sono considerate impiantate senza autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13.

Per i vigneti le cui prove hanno dato esito positivo il produttore, anziché effettuare l'estirpazione, può mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto di cui al paragrafo 5 ottenuta ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1308/13, oppure un'autorizzazione al reimpianto derivante dalla conversione di un diritto di impianto/reimpianto.

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione deve trasmettere alla Regione entro il 31 dicembre, una relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti.

Al termine del periodo della sperimentazione il responsabile scientifico del progetto deve trasmettere una relazione finale sui risultati conseguiti.

Le superfici destinate a scopi di sperimentazione impiantate prima del 1 gennaio 2016 sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni stabilite dalla D.G.R. n. 1931/04 fino al termine del periodo di sperimentazione autorizzato. Al termine di tale periodo si applicano le disposizioni di cui al presente paragrafo.

Nel caso di **costituzione di una collezione di varietà**, le stesse devono comunque essere iscritte nel Registro Nazionale Varietà di Viti, così come previsto all'art. 1, paragrafo 2,) lettera c) del Reg. delegato (UE) 2022/2566.

In tal caso il richiedente presenta una comunicazione preventiva alla Regione in cui indica la localizzazione le varietà previste e si impegna ad estirpare il vigneto realizzato qualora non fosse più interessato a proseguire la collezione e durante tutto il periodo in cui l'impianto è produttivo l'uva prodotta non potrà essere destinata a usi commerciali e nemmeno raccolta se non per fini sperimentali o di ricerca.

La durata massima della collezione è stabilita in 5 anni prorogabili. La Regione entro 30 giorni esprime il parere sulla richiesta presentata.

Il produttore comunica alla Regione l'avvenuto impianto della collezione entro 30 giorni dal termine dei lavori utilizzando l'allegato *modello CI* che sarà oggetto di controllo da parte della Regione a seguito del quale si provvederà ad aggiornare lo schedario viticolo.

21. Impianti/reimpianti destinati alla coltura di piante madri per marze

I nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Le aziende in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi della normativa vigente, che intendono realizzare un impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze comunicano preventivamente alla Regione l'intenzione di realizzare il vigneto sperimentale almeno 60 giorni prima di dare avvio alle operazioni di impianto.

La comunicazione di impiantare un vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze deve essere presentata alla Regione dal conduttore delle particelle oggetto dell'impianto, utilizzando lo schema del modello *allegato PMM*.

Alla comunicazione deve essere allegata una planimetria catastale nella quale risulti evidenziato il posizionamento del vigneto da impiantare.

La Regione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione invia al conduttore eventuali osservazioni e, se necessario, richiede integrazioni.

Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Il produttore comunica alla Regione l'avvenuto impianto entro 30 giorni dal termine dei lavori utilizzando l'allegato *modello CI*.

I nuovi impianti hanno validità soltanto per il periodo di produzione indicato nella comunicazione preventiva di impianto. Eventuali prolungamenti del periodo di produzione dell'impianto devono essere comunicati alla Regione.

Durante tutto il periodo di produzione le uve prodotte dall'impianto di piante madri per marze non possono essere vendemmiate oppure, se raccolte devono essere distrutte.

Decorso il termine per la produzione di piante madri per marze la ditta vivaistica vivaista comunica l'avvenuta estirpazione del vigneto entro 60 giorni dall'effettuazione.

L'estirpazione della suddetta superficie non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

Le superfici vitate non estirpate sono considerate impiantate senza autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13.

Il vivaista o il produttore, anziché effettuare l'estirpazione, può mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto di cui al paragrafo 6.

22. Impianti realizzati nel caso di espropri per motivi di pubblica utilità

Il produttore che in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale ha perso una determinata superficie vitata, ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie espropriata.

Il produttore, entro i 30 giorni successivi alla realizzazione dell'impianto, presenta alla Regione una comunicazione di avvenuta estirpazione e il successivo reimpianto utilizzando gli allegati *modelli CE e CI*.

Alla comunicazione deve essere allegata copia del provvedimento di esproprio per pubblica utilità ed una planimetria della superficie estirpata e di quella reimpiantata.

Il competente Servizio regionale effettua il controllo sugli impianti realizzati a seguito di esproprio al fine di verificare la loro conformità alle norme vigenti. In caso di non conformità il vigneto è considerato impiantato senza autorizzazione.

23. Varietà di vite idonee per la produzione di vino nella Regione Umbria

In attuazione all'Accordo del 25 luglio 2002 della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di classificazione delle varietà di vite pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 212 del 10.09.2002, la D.G.R. n. 787 del 10.06.03 ha stabilito quanto segue:

1. l'unità amministrativa di riferimento per la classificazione delle varietà di vite è l'intero territorio della Regione Umbria;
2. l'inserimento di una nuova varietà nell'elenco delle varietà "idonee alla coltivazione" nella Regione Umbria, disposto con atto del Dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, può aver luogo per varietà iscritte nel Registro Nazionale delle varietà di viti, sulla base di prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie che dovranno essere effettuate in conformità con l'allegato tecnico all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002 sopra richiamato.

Le varietà "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Umbria sono quelle elencate nella seguente *tabella 1)*.

<i>TABELLA 1)</i>	
Varietà idonee alla coltivazione nella Regione Umbria	
CODICE REGISTRO NAZIONALE VARIETÀ' DI VITI	NOME VARIETÀ
2	Aglianico N.
4	Albana B.
9	Aleatico N.
10	Alicante N.
19	Barbera N.
23	Bellone B.
25	Biancame B.
32	Bombino bianco B.
42	Cabernet franc N.
43	Cabernet sauvignon N.
48	Canaiolo bianco B.
49	Canaiolo nero N.
54	Carignano nero N.
60	Cesanese comune N.
61	Cesanese di Affile N.
298	Chardonnay B.
62	Ciliegiolo N.
67	Colorino N.
73	Dolcetto N.
79	Falanghina B.
81	Fiano B.
82	Foglia tonda N.
90	Gaglioppo N.
91	Gamay N.
92	Garganega B.
95	Grechetto B.
96	Grechetto rosso N.

97	Greco B.
98	Greco bianco B.
108	Incrocio Bruni 54 B.
111	Lacrima N.
124	Maceratino B.
126	Maiolica N.
127	Malbech N.
131	Malvasia bianca di Candia B.
132	Malvasia bianca lunga B.
133	Malvasia del Lazio B.
128	Malvasia N.
142	Mammolo N.
299	Manzoni bianco B.
146	Merlot N.
150	Montepulciano N.
151	Montonico bianco B.
153	Moscato bianco B.
157	Mostosa B.
158	Muller Thurgau B.
46	Nero d'Avola N.
181	Passerina B.
184	Pecorino B.
193	Pinot bianco B.
194	Pinot grigio G.
195	Pinot nero N.
199	Primitivo N.
201	Prugnolo gentile N.
301	Rebo N.
205	Refosco dal peduncolo rosso N.
209	Riesling italico B.
210	Riesling B.
217	Sagrantino N.
218	Sangiovese N.
221	Sauvignon B.
227	Semillon B.
231	Syrah N.
230	Sylvaner verde B.
235	Tocai friulano B.
238	Traminer aromatico RS.
240	Trebbiano giallo B.
243	Trebbiano spoletino B.
244	Trebbiano toscano B.
253	Verdello B.
254	Verdicchio B.
261	Vernaccia di San Gimignano B.
262	Vernaccia nera N.
258	Vermentino B.
346	Vioigner B.
335	Petit Verdot N.

344	Tannat N.
232	Teroldego N.
448	Grero N.
485	Marselan N.
160	Nebbiolo N.
74	Dolciame B.

24. Parametri produttivi per i nuovi impianti/reimpianti/sovrainnesti

Le produzioni dei nuovi vigneti possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a DOP e/o IGP entro i limiti produttivi indicati nel presente paragrafo, qualora tali parametri non siano stabiliti nei singoli disciplinari di produzione dei vini a DOP/IGP.

L'entrata in piena produzione di un nuovo vigneto impiantato/reimpiantato decorre dalla quarta campagna viticola che segue quella nel corso del quale è avvenuto l'impianto.

Ai fini della rivendicazione dei vini a DOP/IGP la produzione di un nuovo vigneto è determinata come segue:

- a) nella campagna viticola nella quale viene eseguito l'impianto è pari a zero;
- b) nella prima campagna viticola successiva a quella di impianto è pari a zero;
- c) nella seconda campagna viticola successiva a quella di impianto non può essere superiore al 50% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
- d) nella terza campagna viticola successiva a quella di impianto non può essere superiore al 80% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
- e) nella quarta campagna viticola successiva a quella di impianto può essere pari al 100% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo.

Le produzioni dei vigneti sovrainnestati possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a DOP e/o IGP entro i limiti produttivi di seguito indicati:

- a) nella campagna viticola nella quale viene eseguito il sovrainnesto è pari a zero;
- b) nella prima campagna viticola successiva a quella nella quale è stato effettuato il sovrainnesto, dal 30% al 50% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare;
- c) nella seconda campagna successiva a quella nella quale è stato effettuato il sovrainnesto, dal 80% al 100% del massimale di produzione previsto dal relativo disciplinare.

25. Disposizioni sanzionatorie previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per le violazioni in materia di potenziale viticolo

Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, del 11 dicembre 2017 per gli importi minimi di seguito riportati:

- 6.000 euro per ettaro se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità;
- 12.000 euro per ettaro se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;
- 20.000 euro per ettaro se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.

I produttori devono inoltre estirpare a loro spese le superfici vitate realizzate in assenza di autorizzazioni.

Qualora i produttori non estirpano le superfici irregolari entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, la Regione provvede all'estirpazione di tali impianti viticoli non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono posti a carico dei produttori interessati. In tal caso il costo a carico del produttore, a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti. I costi per l'estirpazione sono aggiunti alla sanzione applicabile.

Ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'U.E.

26. Disposizioni sanzionatorie stabilite dalla legge n. 238/2016

La Regione è competente per irrogare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 69 della legge n. 238/2016 di seguito riportate.

Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata, come previsto dall'art. 69, comma 1 della legge n. 238/2016. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.

Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione per nuovi impianti, ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Al produttore che rinunci all'autorizzazione per nuovi impianti concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data di entrata in vigore della legge n. 238/2016, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10 per cento.

Il produttore che non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con DO o IG è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.

27. Tabella procedimenti

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1991, n. 241, l'inizio, la durata ed il responsabile del procedimento risultano nella seguente *tabella 2)*.

<i>Tabella 2)</i>					
Procedimento	Fasi del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Conclusione del procedimento
Comunicazione estirpazione di una superficie vitata (CE)	Controllo in loco sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della comunicazione	60	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	C-list di controllo in loco delle superfici estirpate Aggiornamento Registro superfici estirpate
Richiesta di autorizzazione al reimpianto – procedura standard (AR)	Controllo amministrativo sul 100% delle domande	Giorno successivo alla ricezione della domanda	90	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Rilascio autorizzazione Aggiornamento registro autorizzazioni
Richiesta di autorizzazione al reimpianto – procedura semplificata (CER)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni Controllo in loco sul 100% delle comunicazioni di estirpazione	Giorno successivo alla ricezione della comunicazione	60	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	C-list di controllo in loco delle superfici estirpate Aggiornamento Registro superfici estirpate
Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato (ARA)	Controllo amministrativo sul 100% delle domande	Giorno successivo alla ricezione della domanda	90	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Rilascio autorizzazione Aggiornamento registro autorizzazioni
Comunicazione di impianto/reimpianto (CI)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Aggiornamento registro autorizzazioni e schedario viticolo
Comunicazione di avvenuto sovrainnesto di una superficie vitata (CSV)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Aggiornamento schedario viticolo
Comunicazione di modifica della forma di allevamento del vigneto, di infittimento, ecc. (CSV)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Aggiornamento schedario viticolo

Tabella 2)

Procedimento	Fasi del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Conclusione del procedimento
Comunicazione di intenzione di realizzare una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione o per costituire una collezione di varietà (SPV)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Nulla osta all'impianto del vigneto (silenzio – assenso)
Comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione o per costituire una collezione di varietà (CI)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	30	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Aggiornamento schedario viticolo
Comunicazione di intenzione di realizzare una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze (PMM)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	60	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Nulla osta all'impianto del vigneto per la produzione di piante madri per marze (silenzio – assenso)
Comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze (CI)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	30	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Aggiornamento schedario viticolo
Comunicazione di avvenuto impianto di una superficie vitata a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità (CE/CI)	Controllo amministrativo sul 100% delle comunicazioni	Giorno successivo alla ricezione della domanda	30	Responsabile Sezione Produzioni Vegetali e Organizzazioni Comuni di Mercato	Aggiornamento schedario viticolo